



**NOVITÀ contenute in questa circolare:**

- Incremento delle quote di T.F.R. da destinare al Fondo Pensione
- Richiesta al Fondo di "password aziendale"

**CIRCOLARE IMPRESE 2005 / 22**

Si allega la modulistica necessaria agli adempimenti anagrafico-contributivi relativi all'intero **anno 2005**.

Tale modulistica è costituita da:

- n. 4 Moduli PREV/1 prestampati necessari **unicamente per conteggiare i contributi** dei quattro Trimestri 2005 (consente ad ogni singola azienda di utilizzare un unico modello per conteggiare i contributi relativi a dirigenti con diversa «classe di iscrizione») con allegate le rispettive quattro lettere d'ordine di bonifico bancario per il versamento trimestrale dei contributi 2005.
- n. 2 Moduli PREV/1 in bianco, di riserva;
- n. 2 Lettere d'ordine di bonifico bancario in bianco, di riserva;
- n. 2 Moduli di adesione individuale;
- n. 2 Moduli di comunicazione risoluzione rapporto di lavoro.

Si riepilogano, qui di seguito, le istruzioni utili alla compilazione dei moduli suddetti, nonché quelle relative agli altri adempimenti.

**1) NORMATIVA SULLA CONTRIBUZIONE**

Ai sensi dell'Art. 4 del Regolamento, i versamenti dei contributi al Fondo, nella misura e nei limiti come di seguito specificati per le distinte tre «CLASSI ISCRIZIONE», **comprensivi della quota o dell'intero T.F.R. destinati a previdenza complementare**, devono essere effettuati dall'impresa con cadenza trimestrale. Per i dirigenti neo assunti o neo nominati si dovrà provvedere al versamento in occasione della scadenza del primo trimestre utile. I trimestri iniziano con i mesi di Gennaio, Aprile, Luglio e Ottobre ed **i contributi devono essere versati entro il giorno venti del mese successivo a ciascun trimestre e cioè, entro il 20 Aprile, il 20 Luglio, il 20 Ottobre ed il 20 Gennaio. Nel caso in cui tali date cadano in giorno festivo, la scadenza viene spostata al primo giorno lavorativo successivo.**

In base alle normative vigenti, ai fini della previdenza complementare, la classificazione PREVINDAPI dei Dirigenti di Aziende Industriali è articolata come segue:

**CLASSE ISCRIZIONE «A»** iscritti antecedentemente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 124/93 (28 Aprile 1993) a un Fondo pensionistico complementare esistente al 15 Novembre 1992. Dirigenti «Vecchi iscritti». Vedi punto 1) «A» seguente.

**CLASSE ISCRIZIONE «B»** iscritti per la prima volta ad un Fondo pensionistico complementare dopo il 27 Aprile 1993, ma con una qualche anzianità contributiva acquisita, prima di tale data, quali lavoratori subordinati, nei confronti di forme pensionistiche obbligatorie (INPS-INPDAI). Dirigenti «Nuovi iscritti». Vedi punto 1) «B» seguente.

**CLASSE ISCRIZIONE «C»** iscritti per la prima volta ad un Fondo pensionistico complementare dopo il 27 Aprile 1993, di prima occupazione successiva a tale data. Dirigenti «Nuovi iscritti». Vedi punto 1) «C» seguente.

Con l'accordo del 21 dicembre 2004 tra Confapi e Federmanager (sito internet [www.previndapi.it](http://www.previndapi.it)) le Parti hanno dato attuazione a quanto stabilito nell'accordo del 3 aprile 2003, provvedendo al rafforzamento della **previdenza complementare Previndapi** tramite l'incremento delle quote di TFR da versare al Fondo.

#### 1) "A"

##### **Iscritti al Fondo anteriormente al 28 Aprile 1993 - Vecchi iscritti - classe «A»**

Nel limite del massimale retributivo di € 100.709,10, **anche per l'anno 2005 l'aliquota contributiva**, sia a carico dell'azienda che del dirigente, **resta confermata al 3%**.

Oltre € 100.709,10 e fino a € 139.443,36, resta confermata l'aliquota contributiva del 4%.

**La quota del T.F.R. che deve essere destinata al Previndapi, è fissata nella misura del 3% della retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R., senza alcun limite di massimale.**

La contribuzione al PREVINDAPI, per i vecchi iscritti, **a partire dall'anno 2001**, non può superare i tetti di deducibilità fiscale previsti dal decreto Legislativo n. 47/2000: vale a dire che il contributo (quota carico azienda + quota carico dirigente) dovrà essere contenuto entro il limite complessivo di € 5.164,57 l'anno, ovvero, per un periodo transitorio di 5 anni e, quindi, **fino all'anno 2005 compreso**, entro il limite, se superiore a € 5.164,57, della contribuzione effettivamente versata nell'anno 1999 e riferita, ovviamente, ad una annualità contributiva.

#### 1) "B"

##### **Iscritti al Fondo successivamente al 28 Aprile 1993 già occupati a tale data - Nuovi iscritti - classe «B»**

Anche per l'anno 2005 il massimale retributivo resta confermato in € 85.215,39 l'anno.

Con la stessa **decorrenza 1° Gennaio 2005 resta confermata l'aliquota contributiva del 3%** sia a carico dell'azienda che a carico del dirigente.

**La quota del T.F.R. che deve essere destinata al Previndapi, è fissata nella misura del 4% della retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R..**

Si fa rilevare che, così come avviene per i dirigenti in classe "A" (vecchi iscritti), **anche per i dirigenti in classe "B"**, la quota di TFR da destinare al Fondo deve essere calcolata prendendo a riferimento la retribuzione globale lorda effettivamente percepita, utile ai fini della determinazione del TFR, **senza alcun limite di massimale**. Ciò in quanto tale predetta quota di TFR non è più commisurata alla quota di contribuzione a carico dell'azienda che, come quella del dirigente, non potrà superare i tetti di deducibilità fiscale previsti dal Decreto Legislativo n. 47 del 18 febbraio 2000.

#### 1) "C"

##### **Iscritti al Fondo successivamente al 28 Aprile 1993. di prima occupazione successiva a tale data - Nuovi iscritti - classe «C».**

Anche per l'anno 2005 il massimale retributivo resta confermato in € 85.215,39 l'anno.

Con la stessa **decorrenza 1° Gennaio 2005, resta confermata l'aliquota contributiva del 3%**, sia a carico dell'azienda che del dirigente.

**Per i dirigenti di prima occupazione successiva al 27 Aprile 1993, permane l'obbligo legale di destinare al Fondo, integralmente, l'accantonamento annuale del T.F.R.** (ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 124/93).

Agli effetti delle predette contribuzioni, fanno parte della retribuzione tutti gli elementi considerati utili, per disposizione di legge e di contratto, per il trattamento di fine rapporto, con esclusione dei compensi e/o indennizzi che siano percepiti per effetto della dislocazione in località estere e, per i nuovi iscritti (classi «B» e «C») anche delle somme corrisposte a titolo di indennità sostitutiva di preavviso.

In caso di periodi retributivi inferiori all'anno (ad esempio ove il rapporto di lavoro inizi e/o cessi in corso d'anno), va operato il riproporzionamento per dodicesimi dei predetti limiti di massimale, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni e trascurando quella inferiore.

## **2) COMUNICAZIONE DATI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI (MOD. PREV/1)**

Come accennato in premessa, vengono uniti alla presente circolare i moduli PREV/1 con relative lettere d'ordine di bonifico bancario prestampate per il versamento trimestrale dei contributi 2005.

Qualora venissero riscontrate inesattezze nei dati prestampati, le stesse devono essere oggetto di specifica comunicazione scritta al Fondo ai fini delle conseguenti correzioni.

Il numero di codice dirigente da indicare, qualora sul modulo PREV/1 nulla sia riportato, è quello eventual-

mente attribuito dal PREVINDAPI al dirigente in occasione di precedenti rapporti di lavoro con altre aziende. In mancanza, il campo interessato deve essere lasciato in bianco. **In ogni caso non deve essere riportato in questo spazio il codice attribuito al dirigente da altri Enti.**

Il **codice fiscale del dirigente è un elemento determinante** per l'individuazione dello stesso nell'anagrafe del PREVINDAPI. È necessario, pertanto, che l'impresa lo riporti, qualora non prestampato, verificandone l'esattezza.

**Ciascun mod. PREV/1 contenente tutti i dati del trimestre di riferimento e debitamente sottoscritto deve essere trasmesso al Fondo, anche via fax.**

**Al fine di consentire alle aziende iscritte di poter utilizzare il servizio Internet, si trasmette, unitamente alla presente circolare, una specifica comunicazione contenente, nella prima parte, il codice identificativo USER ID assegnato dal Fondo a ciascuna azienda iscritta.**

**La seconda parte contiene la richiesta (da staccare e spedire al fondo debitamente sottoscritta) dell'azienda, al Previndapi, dell'assegnazione della "password aziendale" necessaria per attivare, unitamente al predetto codice identificativo USER ID, il servizio Internet.**

### **3) MODALITÀ DI VERSAMENTO CONTRIBUTI**

**In nessun caso deve essere utilizzato il mod. F 24 per il versamento dei contributi Previndapi.**

Si invitano le Aziende ad:

- **astenersi dall'ordinare bonifici bancari documentati;**
- **accertarsi che la banca incaricata di eseguire l'ordine di bonifico in favore del Fondo indichi, TASSATIVAMENTE, nella causale di versamento, il numero di CODICE riportato nello specifico riquadro delle lettere d'ordine bonifico bancario allegato ai quattro mod PREV/1 trimestrali 2005;**

Le coordinate bancarie del PREVINDAPI sono: c/c n. 000000040510 presso BANCA POPOLARE DI LODI Ag. 15 - Via Alessandria, 27-29 Roma - Cod. ABI 05164 - Cod. CAB 03215 - CIN X.

**Le valute di accreditamento dei versamenti contributivi al PREVINDAPI (beneficiario) sono quelle prima specificate nel punto 1) della presente circolare (20 Aprile, 20 Luglio, 20 Ottobre e 20 Gennaio).**

### **4) INTERESSI DI MORA SU RITARDATO VERSAMENTO CONTRIBUTI**

Si conferma che le norme statutarie e regolamentari del Fondo stabiliscono la perentorietà delle anzidette scadenze di versamento dei contributi.

Pertanto, in caso di ritardati versamenti, saranno addebitati interessi di mora nella misura di €0,15= al giorno per ogni €516,46 o frazione di contributo dovuto gravati di spese postali e amministrative.

Le imprese interessate dovranno provvedere a indicare l'importo loro addebitato utilizzando un rigo in bianco del primo modulo PREV/1 utile per il versamento dei contributi, con l'avvertenza di specificare, nel suddetto rigo, la dicitura «interessi di mora».

Tali suddetti importi così recuperati consentiranno di reintegrare i conti individuali dei dirigenti che avessero subito una minore capitalizzazione dei contributi versati a causa del ritardato versamento dei contributi stessi.

### **5) ADEMPIMENTI AZIENDALI DERIVANTI DA MOVIMENTAZIONE DIRIGENZIALE**

Si evidenzia l'importanza della tempestiva trasmissione al Fondo del modulo di adesione individuale. In base a tale documento, infatti, il PREVINDAPI viene a conoscenza dell'indirizzo del dirigente, necessario per l'invio annuale del certificato nominativo personale, attestante la posizione consolidata al 31 Dicembre di ogni anno.

**È fatto obbligo alle aziende**, per motivi di natura fiscale, relativamente alle cessazioni rapporti di lavoro, di trasmettere al Fondo, compilato in ogni parte e sottoscritto, **l'apposito modulo di «comunicazione avvenuta risoluzione rapporto di lavoro».**

Si evidenzia infine l'importanza della tempestiva comunicazione della variazione di indirizzo sia dell'impresa che dei dirigenti.

### **6) RILIEVI E INFORMAZIONI**

Con l'occasione si informa che per la gestione 2004 le Compagnie di Assicurazione convenzionate hanno realizzato un tasso di rivalutazione pari al 4,88% cui corrisponde un **rendimento netto per l'assicurato del 4,61%**.

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo è impegnato nello studio per l'avvio di una gestione che preveda l'investimento delle risorse sul mercato finanziario in aggiunta all'attuale sistema di investimento in polizze assicurative. Naturalmente secondo le scelte che saranno manifestate dai singoli dirigenti.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE  
Giovanni Lisi

Per comunicazioni telefoniche i numeri sono:  
06 4871448 e 06 4871449-Fax 06 4871445  
con orario dalle 9 alle 17,00 escluso il sabato

Marzo 2005

Allegati: c. s.

**Contribuzione ANNO 2005  
(Accordo Confapi - Federmanager del 21 dicembre 2004)**

CLASSI ISCRIZIONE	BASE DI CALCOLO	CONTRIBUTO A CARICO AZIENDA	CONTRIBUTO A CARICO DIRIGENTE	QUOTA DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (T.F.R.) DA VERSARE AL FONDO
"A"	Retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. fino a € 100.709,10 l'anno.	3,00%	3,00%	Quota dell'accantonamento annuale per T.F.R. di ammontare pari al <b>3% della retribuzione</b> utile ai fini della determinazione del T.F.R. senza alcun limite di massimale
	Retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. eccedente € 100.709,10 e fino € 139.443,36 l'anno.	4,00%	4,00%	
La contribuzione non può superare i tetti di deducibilità fiscale previsti dal D.Lgs. 18/02/2000, n. 47, di cui agli artt.1, comma 1, punto 1) e 4, comma 3: vale a dire che il contributo (carico azienda + carico dirigente) dovrà essere contenuto entro il limite complessivo di € 5.164,57 l'anno, <u>ovvero, per un periodo transitorio di 5 anni e, quindi, fino al 2005 compreso, entro il limite, se superiore a € 5.164,57 della contribuzione effettivamente versata nel 1999, e riferita, ovviamente, ad una annualità contributiva.</u>				
"B"	Retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. fino al massimale di € 85.215,39 l'anno	3,00%	3,00%	Quota dell'accantonamento annuale per T.F.R. di ammontare pari al <b>4% della retribuzione</b> utile ai fini della determinazione del T.F.R. senza alcun limite di massimale
"C"	Retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. fino al massimale di € 85.215,39 l'anno	3,00%	3,00%	Integrale versamento dell'accantonamento annuale per T.F.R.
<p>In caso di periodi retributivi inferiori all'anno (ad esempio ove il rapporto di lavoro inizi e/o cessi in corso d'anno), va operato il riproporzionamento per dodicesimi dei predetti limiti di massimale, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni e trascurando quella inferiore.</p> <p>Agli effetti delle predette contribuzioni, fanno parte della retribuzione tutti gli elementi considerati utili, per disposizione di legge e di contratto, per il trattamento di fine rapporto, con esclusione dei compensi e/o indennizzi che siano percepiti per effetto della dislocazione in località estere e, per i nuovi iscritti (classi «B» e «C») anche delle somme corrisposte a titolo di indennità sostitutiva di preavviso.</p>				

**NOTA** – In base alle disposizioni contenute nella legge delega di riforma previdenziale 23 agosto 2004, n. 243, con l'accordo del 21 dicembre 2004 tra Confapi e Federmanager è stato peraltro concordato che, **con decorrenza dal primo trimestre successivo all'entrata in vigore delle nuove disposizioni fiscali in materia di deducibilità, la nuova futura aliquota contributiva** sarà, per tutti, il 4 % a carico azienda e il 4% a carico del dirigente; i massimali retributivi saranno invece differenziati e, cioè; fino a 150.000,00 € per i "vecchi iscritti – classe A" e fino a 100.000,00 € per i "nuovi iscritti – classi B e C".

CLASSI ISCRIZIONE	MASSIMALE RETRIBUTIVO	ALIQUOTE
A	Fino a 150.000,00 €	4% a carico azienda 4% a carico del dirigente
B	Fino a 100.000,00 €	
C	Fino a 100.000,00 €	

Sarà cura del Previdapi dare immediata informazione a tutte le aziende iscritte, tramite apposita circolare pubblicata nel sito [www.previndapi.it](http://www.previndapi.it), della decorrenza dei nuovi livelli di contribuzione.